

A.S.TOS. OdV

ASSOCIAZIONE STOMIZZATI TOSCANI

STATUTO 2026

INDICE DEGLI ARTICOLI

TITOLO 1 - Disposizioni generali

- ART. 1 - Denominazione e Sede
- ART. 2 - Statuto
- ART. 3 - Efficacia dello Statuto
- ART. 4 - Modifiche allo Statuto**
- ART. 5 - Interpretazione dello statuto

TITOLO 2 - Finalità dell'associazione

- ART. 6 - Solidarietà
- ART. 7 - **Finalità nell'ambito della tutela, assistenza e supporto alle persone portatrici di stomia**
- ART. 8 - Ambito di attuazione delle finalità
- ART. 9 - Notiziario associativo

TITOLO 3 - Gli associati

- ART. 10 - Ammissione
- ART. 11 - Diritti
- ART. 12 - Doveri
- ART. 13 - Esclusione
- ART. 14 - Recesso

TITOLO 4 - Gli organi

- ART. 15 - Indicazione degli organi
- ** CAPO 1 - Assemblea**
- ART. 16 - Composizione e compiti
- ART. 17 - Convocazione
- ART. 18 - Validità dell'Assemblea
- ART. 19 - Deliberazioni
- ART. 20 - Verbalizzazione
- ** CAPO 2 – Il Consiglio Direttivo**
- ART. 21 - Composizione
- ART. 22 - Competenze del Consiglio Direttivo
- ** CAPO 3 – La Presidenza e Altre Cariche Associative**
- ART. 23 - Elezione e durata
- ART. 24 - Il Presidente – funzioni

- ART. 25 - **Il vicepresidente** – funzioni
- ART. 26 - Il Segretario
- ART. 27 - il Tesoriere

**** CAPO 4 – Altri Organi**

- ART. 28 - Organo di revisione dei conti**
- ART. 29 - Organo di controllo**
- ART. 30 - Comitato scientifico**

TITOLO 5 - Le risorse economiche

- ART. 31 - Indicazione delle risorse**
- ART. 32 – Contributi**
- ART. 33 - Erogazioni, donazioni e lasciti**

TITOLO 6 - Il bilancio

- ART. 34 - Bilancio consuntivo e preventivo**
- ART. 35 - Approvazione del bilancio**
- ART. 36 – Libri**

TITOLO 7 - Le convenzioni

- ART. 37 - Stipulazione delle convenzioni**

TITOLO 8 - Dipendenti e collaboratori

- ART. 38 - Volontari**
- ART. 39 - Dipendenti e collaboratori**

TITOLO 9 - Rapporti con enti e soggetti pubblici e privati

- ART. 40 - Rapporti con enti e soggetti pubblici e privati**

TITOLO 10 - Scioglimento della associazione

- ART. 41 - Scioglimento dell'Associazione**
- ART. 42 - Rinvio**

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Denominazione e Sede

1. È costituita l'associazione di volontariato denominata "Associazione Stomizzati Toscani" A.S.TOS. OdV
2. La durata dell'Associazione è illimitata.
3. L'Associazione ha sede legale in Firenze. **La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto comune non comporta modifica statutaria.**
4. Potranno essere istituite o chiuse sedi operative in altre città della Regione Toscana mediante delibera dell'Ufficio di Presidenza, da ratificarsi nella prima assemblea successiva.
5. Ogni sede operativa si costituisce in modo uniforme secondo un regolamento adottato e approvato dall'assemblea; quelle esistenti apportano eventuali modifiche, se necessario.

ART. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce in conformità e nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e s.m.i., del Codice Civile, delle leggi dello Stato e della Regione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 co.1 lett. a) del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Si atterrà ai seguenti principi:

- a) assenza del fine di lucro;
 - b) democraticità della struttura;
 - c) elettività;
 - d) gratuità delle cariche associative;
 - e) gratuità delle prestazioni fornite dagli associati, i quali svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo, volontario.
3. Gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria degli associati e le cariche all'interno degli organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo.
 4. Tutti i membri degli organi sociali devono far parte dell'Associazione.

ART. 3 - Efficacia dello Statuto

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
2. È obbligatorio l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione OdV.

ART. 4 - Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea degli associati regolarmente convocata.
2. L'Assemblea è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli associati;
 - b) in seconda convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati;
 - c) in terza convocazione con la presenza di almeno il 35 per cento degli associati.
3. Ai fini del calcolo delle presenze sono considerati presenti a tutti gli effetti anche gli associati che partecipano per delega o mediante collegamento audio-video in tempo reale, purché sia possibile verificarne l'identità e garantire la loro effettiva partecipazione.
4. Le modifiche statutarie sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, inclusi coloro che partecipano in collegamento online.

ART. 5 - Interpretazione dello statuto

1. L'interpretazione dello statuto segue le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del Codice Civile.

TITOLO 2 - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 6 - Solidarietà

1. A.S.TOS. OdV Associazione Stomizzati Toscani, riunisce tutti coloro che intendono impegnarsi nella riabilitazione fisica, psichica e sociale delle persone portatrici di stomia o comunque affette da incontinenza.

ART. 7 - Finalità nell'ambito della tutela, assistenza e supporto alle persone portatrici di stomia.

1. Associare, insieme ai portatori di stomia, i medici direttamente interessati al problema, gli infermieri ed i cittadini che volontariamente intendano offrire il loro contributo.
2. Contribuire al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali, individuali e collettivi, delle persone con stomia. Svolgere ogni iniziativa per offrire **alle persone portatrici di stomia** le migliori condizioni di vita assicurando personale esperto, piena assistenza e consulenza tesa a facilitare la soluzione dei problemi che investono i rapporti con le istituzioni.
3. Svolgere opera di sensibilizzazione e di corretta informazione riguardante la complessità dei problemi derivanti dalla stomia, presso le istituzioni regionali, provinciali, comunali, servizio sanitario nazionale e organi di informazione pubblici e privati.
4. Promuovere iniziative riguardanti la formazione e l'aggiornamento del personale medico e infermieristico, da sola o collaborando con enti e istituzioni disponibili a perseguire le citate finalità.
5. Stimolare la formazione di gruppi locali al fine di garantire maggiori contatti con le varie realtà presenti sul territorio della Regione Toscana per il raggiungimento delle finalità proprie dell'Associazione.
6. Organizzare manifestazioni, giornate di sensibilizzazione e quanto verrà ritenuto opportuno per la raccolta di fondi.

7. Promuovere e diffondere la conoscenza delle migliori tecniche e prodotti riguardanti il trattamento delle stomie e quanto ad esse riferito, e difendere presso le istituzioni il diritto di scelta delle persone stomizzate.
8. Formare i volontari, per la promozione di gruppi di ascolto e auto aiuto al fine di supportare le persone stomizzate nella gestione quotidiana delle problematiche inerenti alla stomia.

ART. 8 - Ambito di attuazione delle finalità

1. L'Associazione di volontariato A.S.TOS. OdV opera nella Regione Toscana.
2. L'Associazione ha partecipato, quale socio fondatore, alla costituzione della F.A.I.S. OdV Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati, e continua ad essere socio della medesima.
3. Può aderire ad altre organizzazioni di volontariato che operano a livello nazionale, europeo, mondiale, con finalità e scopi congrui con quelli definiti nel presente Statuto.
4. Qualunque modifica all'adesione alla F.A.I.S. OdV viene decisa dall'Assemblea od anche, in via eccezionale, dal Consiglio Direttivo per motivi di opportunità e di urgenza; in questo caso, la decisione è provvisoria e deve essere sottoposta alla ratifica della prima assemblea annuale.

ART. 9 - Notiziario associativo

1. È redatto un notiziario periodico al fine di garantire l'informazione in merito alle varie attività svolte dall'Associazione e le comunicazioni agli iscritti. **Il notiziario è pubblicato di norma con periodicità trimestrale ed è gratuito.**
2. L'Ufficio di Presidenza cura la realizzazione del notiziario **e gli argomenti da trattare.**
3. **La bozza definitiva del notiziario è trasmessa al consiglio direttivo per la sua approvazione.**
4. La copia cartacea è inviata prioritariamente a tutti gli iscritti in regola con il versamento della quota associativa. **Per specifici numeri, il consiglio direttivo, allo scopo di far conoscere e promuovere l'associazione, può inviare una copia cartacea anche a persone, enti e professionisti del settore, anche se non iscritti all'associazione.**
5. Il numero contenente l'avviso di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio è inviato a tutti gli associati a c/o posta ordinaria, con allegato il bollettino postale per il rinnovo annuale della tessera.

TITOLO 3 - GLI ASSOCIATI

ART. 10 - Ammissione e numero degli associati

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della medesima e sono mossi da spirito di solidarietà.
2. **La domanda di adesione va presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo, che delibera secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità dell'associazione e nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità.**

L'ammissione del nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla richiesta. L'esito favorevole della delibera è comunicato mediante la consegna della tessera associativa, che costituisce a tutti gli effetti l'atto formale di ammissione e comporta l'iscrizione del socio nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di adesione, il Consiglio Direttivo ne dà comunicazione scritta al richiedente, indicando le motivazioni della decisione. Il rigetto deve basarsi su criteri non discriminatori e rispettare i principi di trasparenza, imparzialità e coerenza con le finalità associative. Il richiedente può chiedere che sull'istanza non accolta si pronunci l'Assemblea, che delibera in via definitiva.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 14.

3. Associati: sono cittadini italiani e non italiani che intendano partecipare alla vita associativa, condividendo senza riserve i principi e le finalità enunciati nel presente Statuto.

Tra essi sono previsti a titolo esemplificativo: persone portatrici di stomia, loro familiari ed amici, personale infermieristico, medici interessati alla materia, e qualunque persona che intenda svolgere attività di volontariato o che semplicemente condivida le finalità dell'associazione.

ART. 11 - Diritti

1. Tutti gli associati hanno diritto di intervenire all'assemblea.
2. Gli associati che siano in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di votare direttamente, per delega o in collegamento online, per eleggere gli organi di A.S.TOS. OdV, per approvare i bilanci e per decidere sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. Hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, ad esaminare tutti i libri sociali ed a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali.

ART. 12 - Doveri

1. Gli associati hanno il dovere di impegnarsi in favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro.
2. Rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.
3. Pagare la quota associativa annuale nella misura fissata dall'Assemblea.
4. Contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare la propria opera secondo i fini della medesima.

ART. 13 - Esclusione

1. L'associato che contravviene gravemente ai doveri del presente statuto, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'Associazione.
2. L'esclusione, debitamente motivata, è deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

3. L'ufficio di Presidenza, preso atto dei motivi di contestazione, ha la facoltà, mediante comunicazione scritta trasmessa con raccomandata A.R., di sospendere l'associato da ogni sua funzione o attività all'interno dell'Associazione in attesa del deliberato dell'Assemblea.
4. Contro il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso da inviare, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, sempre per raccomandata A.R., alla Presidenza che a sua volta, entro trenta giorni, decide di revocare la sospensione oppure di confermarla e in tal caso la vertenza è trasmessa alla prima Assemblea dei soci, che decide in merito in via definitiva.

ART. 14 - Recesso

1. L'associato può recedere in qualunque momento mediante comunicazione scritta da inviare al presidente.
2. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. L'Ufficio di Presidenza invia un sollecito di pagamento della quota annua unitamente alla lettera di convocazione dell'Assemblea annuale.
3. **La perdita della qualifica di associato è automatica in caso di comunicazione di decesso dell'associato.**

TITOLO 4 – GLI ORGANI

ART. 15 - Indicazione degli organi

1. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, **l'Organo di revisione dei conti, l'Organo di controllo, il Comitato scientifico.**
2. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

**** CAPO 1 – ASSEMBLEA**

ART. 16 - Composizione e compiti

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci iscritti nel libro degli associati ed è presieduta dal presidente o in caso di sua assenza o impedimento **da un vicepresidente.**
2. Ciascun associato ha un voto.
3. L'Assemblea è l'organo decisionale cui spetta il compito ed il potere di determinare, dirigere e controllare tutte le attività associative, per il conseguimento delle finalità statutarie.
4. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a) **Nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di revisione dei conti e dell'Organo di controllo.**
 - b) **Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.**
 - c) **Approva il bilancio d'esercizio e il bilancio di previsione.**
 - d) **Approva i regolamenti al presente statuto.**
 - e) **Ratifica la istituzione di sedi operative, le obbligazioni e le assunzioni di impegni.**

- f) Determina la quota associativa annuale e fissa la percentuale di questa che viene erogata alla sede operativa di riferimento.
- g) Ha facoltà di nominare il Presidente Onorario, che può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
- h) Decide motivandola la **esclusione** di un associato.
- i) Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto.
- j) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.
- k) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza

ART. 17 - Convocazione

1. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, mediante invito scritto contenente il luogo, la data e l'ora di effettuazione nonché l'ordine del giorno, spedito a ciascun associato, almeno 15 giorni prima della riunione, a mezzo di lettera, fax, posta elettronica, posta prioritaria.
2. L'assemblea ordinaria e straordinaria può essere convocata dal presidente dell'Associazione, dal vicepresidente, dal consiglio direttivo su iniziativa propria o di almeno il venticinque per cento (25%) dei soci facenti parte dell'Associazione in regola con le quote sociali.
3. **È ammessa la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, nonché l'espressione del voto in via elettronica, purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. La convocazione deve indicare espressamente le modalità tecniche di collegamento e di esercizio del voto. La partecipazione mediante mezzi telematici è considerata a tutti gli effetti valida ai fini della costituzione dell'Assemblea e del computo dei quorum deliberativi.**

ART. 18 - Validità dell'Assemblea

1. L'assemblea è validamente costituita con la presenza, **delega o in collegamento online**, della metà più uno degli associati, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti, **per delega o in collegamento online**.
2. La seconda convocazione può essere prevista nello stesso giorno della prima, con un intervallo di tempo di almeno 3 ore.
3. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
4. Per deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione **o lo scioglimento** dell'associazione è necessaria in prima convocazione la presenza **o la delega o in collegamento online** di almeno i 2/3 degli associati, in seconda convocazione la presenza **o la delega o in collegamento online** della maggioranza assoluta degli associati. In terza convocazione con la presenza **o la delega o in collegamento online** del 35 per cento degli associati. Sia in prima che in seconda che in terza convocazione le delibere sono accolte con il voto favorevole **dei 2/3 dei presenti, inclusi coloro che partecipano in collegamento online. ~~Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria convocata per tale specifico oggetto.~~**

ART. 19 - Deliberazioni

1. Ciascun associato può rappresentare sé stesso e per delega altri due soci.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti salvo quanto previsto per le modificazioni dello statuto.
3. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti la qualità delle persone.
4. **L'espressione di voto da parte degli associati, in regola con il pagamento della quota associativa, può avvenire oltreché in presenza o per delega, anche mediante posta o tramite strumenti informatici che consentano la verifica dell'identità dell'associato e la tracciabilità del voto. Le modalità tecniche di esercizio del voto a distanza sono indicate nella convocazione dell'Assemblea e il voto così espresso è considerato a tutti gli effetti valido ai fini della costituzione dell'Assemblea e del computo dei quorum deliberativi.**

ART. 20 - Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario.
2. Il verbale è tenuto a cura della presidenza nella sede dell'organizzazione.
3. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali.

**** CAPO 2 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

ART. 21 - Composizione

1. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea fra tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale al 31 dicembre dell'anno precedente. Si applica l'art. 2382 codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
2. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei componenti, anche tramite videoconferenza. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. **Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri, non inferiore a 7 e non superiore a 12, eletti dall'Assemblea dei soci nel rispetto dei principi di democraticità e pari opportunità.**

Devono far parte del Consiglio Direttivo soci appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci portatori di stomia;
- b) soci non stomizzati.

I soci portatori di stomia devono rappresentare almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

5. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. **Anche** i nuovi consiglieri scadono, in ogni caso, insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se la mancanza si verifica nell'ultimo trimestre del triennio non si dà luogo alla sostituzione, ma si aspettano le nuove elezioni.
6. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni entro il termine massimo di 60 giorni.

7. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza: il presidente, **uno o due vicepresidenti**, il segretario, il tesoriere, che vanno a formare, di diritto, la presidenza.

ART. 22 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo per la gestione dell'Associazione.
2. In particolare, ha il compito di:
 - a) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
 - b) perseguire la finalità dell'Associazione con i mezzi previsti;
 - c) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - d) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo;
 - e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - f) indire le riunioni dell'Assemblea;
 - g) nominare uno o più membri per presenziare a riunioni o eventi in rappresentanza dell'Associazione;
 - h) nomina tra i propri membri due delegati, di cui almeno uno stomizzato, per rappresentare l'associazione all'interno della federazione nazionale F.A.I.S. OdV;
 - i) promuovere la costituzione nella Regione Toscana di sedi operative A.S.TOS. OdV nei Comuni e nelle Province;
 - j) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
3. Il Consiglio Direttivo uscente ha facoltà di predisporre le liste dei candidati sulle quali sarà chiamata ad esprimersi l'Assemblea; la formazione delle liste dovrà prevedere un numero di candidati maggiore del numero degli associati da eleggere.
4. La commissione elettorale dovrà garantire la riservatezza delle schede trasmesse per posta;
5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

**** CAPO 3 - LA PRESIDENZA **ED ALTRE CARICHE ASSOCIATIVE****

ART. 23 - Elezione e durata

1. Il direttivo, nella prima seduta successiva al rinnovo, indica il numero dei componenti dell'Ufficio di Presidenza.
2. Il presidente, scelto fra i consiglieri **portatori di stomia**, **uno o due vicepresidenti di cui almeno uno portatore di stomia**, sono eletti dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei consiglieri.
3. Con le stesse modalità sono eletti, prima il segretario ed il tesoriere, poi **gli** altri membri che completano l'Ufficio di Presidenza.
~~Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.~~
4. L'Ufficio di Presidenza è collegialmente responsabile della oculata conservazione e archiviazione dei dati relativi a ciascun iscritto, che saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003 s.m.i., e del Reg. UE n. 679/2016, GDPR.

5. L'ufficio di presidenza affianca il Presidente nelle sue funzioni e predispone la documentazione per i lavori del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

ART. 24 - Il presidente - Funzioni

1. Il presidente ha la rappresentanza **legale** dell'associazione a tutti gli effetti.
2. Egli svolge i seguenti compiti:
 - a) Compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione;
 - b) Convoca e presiede l'Assemblea e cura l'ordinato svolgimento dei lavori;
 - c) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - d) Ha la facoltà di nominare procuratori nelle liti attive o passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi grado di giurisdizione.
 - e) Rilascia quietanza liberatoria delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque, versate all'Associazione.
3. Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

ART. 25 - Il vicepresidente: Funzioni

1. Il **vicepresidente collabora** con il Presidente per il raggiungimento dei fini propri dell'Associazione;
2. Possono agire disgiuntamente con incarichi particolari a loro affidati dal Presidente o dall'organo di Presidenza.
3. In caso di mancanza, impedimento o grave inadempienza da parte del Presidente, il vicepresidente più anziano lo sostituisce nelle funzioni indicate all'articolo precedente e procede senza indugio, nei successivi dieci giorni, alla convocazione urgente del Consiglio Direttivo per i provvedimenti conseguenti.

ART. 26 - Il Segretario

1. Il segretario è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno.
2. Spetta al segretario la tenuta e l'aggiornamento del libro degli associati **e del registro dei volontari** con l'indicazione del numero degli iscritti ed ogni altra utile informazione.
3. Il segretario provvede alla redazione del verbale delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza.
4. Il segretario cura l'ordinata gestione dell'attività di segreteria, **cura l'archiviazione** della corrispondenza, dirama gli inviti per le riunioni degli Organi, segue le direttive del Presidente, al quale risponde, e si avvale, nella sua opera e per quanto possibile, dei moderni mezzi di supporto informatizzato e di altri volontari che siano disponibili a prestare la propria opera.

ART. 27 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno.
2. Tiene i libri contabili dell'Associazione ed archivia i documenti giustificativi.
3. Ha facoltà di riscuotere somme, eseguire i pagamenti deliberati, rilasciare quietanza, provvedere ad operazioni bancarie attive e passive.

4. I movimenti di tesoreria sono svolti attraverso un conto corrente bancario e/o postale, intestato all'Associazione, con facoltà di effettuare le operazioni da parte del tesoriere e del presidente, con firma disgiunta.
5. Al tesoriere è consentito effettuare movimenti per cassa entro il limite fissato dall'organo di Presidenza.
6. Il tesoriere tiene l'amministrazione generale, insieme al presidente predispone il bilancio consuntivo e preventivo, se richiesto, da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'esame e successivamente all'Assemblea per l'approvazione.

**** CAPO 4 - ALTRI ORGANI**

ART. 28 – L'Organo di revisione dei conti

1. L'organo di revisione dei conti è istituito al superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n.117/2017, oppure quando l'Assemblea dei soci ritenga opportuno procedere alla sua nomina.
2. Nel caso in cui sia istituito:
 - a) L'assemblea decide se sia monocratico o collegiale e rimane in carica per tre anni.
 - b) L'assemblea elegge l'Organo di revisione dei conti tra gli associati che non, iscritti nell'albo dei revisori legali dei conti.
 - c) I membri dell'Organo non possono essere contemporaneamente eletti nel consiglio direttivo.
 - d) I membri dell'Organo possono assistere alle riunioni del consiglio direttivo.
 - e) I membri dell'Organo, nelle delibere assembleari concernenti il bilancio, non hanno diritto di voto.
 - f) Entro il mese di aprile, l'Organo elabora la relazione al bilancio che costituirà parte integrante del verbale di approvazione del bilancio di esercizio stesso.
 - g) Nel caso in cui l'Organo sia collegiale:
 - i. L'Organo è formato da tre membri effettivi.
 - ii. Dopo l'elezione, si riunisce per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
 - iii. L'organo si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.
 - iv. L'Organo delibera validamente con la presenza di due componenti.
3. L'istituzione dell'Organo di revisione dei conti avviene automaticamente al superamento dei limiti previsti dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, senza necessità di modificare il presente statuto.

ART. 29 – Organo di controllo

1. L'Organo di controllo è istituito al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n.117/2017, oppure quando l'Assemblea dei soci delibera di nominarlo.
2. Nel caso in cui l'Organo di controllo sia istituito:
 - a) L'assemblea decide se sia monocratico o collegiale.
 - b) I componenti dell'Organo rimangono in carica per tre anni, sono rieleggibili e possono essere revocati dall'Assemblea solo per giusta causa.

- c) L'Organo svolge le attività previste dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore, tra cui:
 - i. vigilanza sull'osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione;
 - ii. vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'ente e sul suo concreto funzionamento;
 - iii. esame del bilancio d'esercizio e verifica della regolare tenuta delle scritture contabili;
 - d) L'Organo può partecipare alle riunioni degli organi sociali, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.
 - e) Qualora tutti i componenti dell'Organo di controllo siano revisori legali, esso esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore e del D.Lgs. 39/2010.
 - f) Nel caso in cui l'Organo sia collegiale:
 - i. L'Organo è formato da tre membri effettivi; almeno uno deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.
3. L'istituzione dell'Organo di controllo avviene automaticamente al superamento dei limiti previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, senza necessità di modificare il presente statuto.

ART. 30 – Comitato scientifico

1. Il Comitato Scientifico è un organo consultivo del Consiglio Direttivo e da questi nominato e rappresenta l'interfaccia dell'Associazione nei confronti del mondo scientifico ed accademico.
2. I componenti del Comitato scientifico possono ricoprire altri incarichi all'interno dell'associazione, inclusi quelli nel Consiglio Direttivo.
3. Il Comitato Scientifico è composto da medici, ricercatori e operatori professionali e sanitari con funzioni di consulenza del Consiglio Direttivo in tema di ricerca ed informazione scientifica e può formulare proposte circa lo svolgimento delle attività dell'Associazione.
4. L'assemblea ed il Consiglio Direttivo possono sottoporre alla valutazione del Comitato iniziative e programmi di sviluppo che l'associazione intende porre in essere.
5. Il parere del Comitato Scientifico è solo consultivo e non è comunque vincolante. La decisione finale spetta comunque al Consiglio Direttivo.
6. Il Comitato Scientifico si può avvalere di esperti e rappresentanti di Enti e Istituzioni, al fine di acquisire dati e informazioni ritenute utili alle deliberazioni.

TITOLO 5 - LE RISORSE ECONOMICHE

ART. 31 - Indicazione delle risorse

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori,

amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Le risorse economiche dell'Associazione, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, derivano da fonti diverse, quali:
 - a) quote associative
 - b) contributi pubblici e privati
 - c) donazioni e lasciti testamentari
 - d) rendite patrimoniali
 - e) proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.
4. Le risorse economiche delle sedi operative sono costituite da:
 - a) percentuale della quota annua di iscrizione determinata dall'Assemblea;
 - b) erogazioni liberali di modico importo;
 - c) proventi derivanti da manifestazioni organizzate dalla sede, previa comunicazione all'organo di Presidenza, che le autorizza o le sottopone all'approvazione del Comitato Direttivo.
5. Il segretario della sede operativa predispone il rendiconto economico annuale da trasmettere al Tesoriere dell'Associazione entro il 10 febbraio dell'anno successivo, per la redazione del bilancio consuntivo annuale.

ART. 32 - Contributi

1. I contributi degli associati sono costituiti dalla quota associativa annuale stabilita dall'assemblea, versata sul conto corrente intestato all'Associazione oppure in contanti, sia nelle mani del Tesoriere, sia presso la sede territoriale di iscrizione, che rilasciano idonea ricevuta. Le quote versate nel mese di dicembre vengono a valere per l'anno successivo.
2. La quota annuale viene ripartita, secondo le determinazioni decise dall'Assemblea, con la F.A.I.S. **OdV** e con le sedi territoriali.
3. Le sezioni territoriali, a fronte delle quote incassate direttamente, provvedono a versare al Tesoriere gli importi delle medesime, trattenendosi la quota spettante alla sezione.

ART. 33 - Erogazioni, donazioni e lasciti

1. Le erogazioni liberali in denaro, di modico importo, a favore dell'Associazione sono accettate dall'Ufficio di Presidenza, che ne dispone l'utilizzazione. Altrettanto per le erogazioni liberali, sempre di modico importo a favore di una sede territoriale, la quale ne dispone, autonomamente, l'utilizzo previa semplice comunicazione all'Ufficio di Presidenza, per l'accettazione.
2. Le donazioni per importi superiori a 1.000 euro ed i lasciti testamentari sono accettati dall'Assemblea che delibera sulla loro utilizzazione secondo le finalità statutarie dell'Associazione.
3. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario.
4. Il presidente attua le delibere dell'Assemblea e compie i relativi atti giuridici.

TITOLO 6 - IL BILANCIO

ART. 34 - Bilancio consuntivo e preventivo

1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha la durata di un anno, esso va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Alla fine di ogni anno solare il Consiglio Direttivo esamina il bilancio consuntivo redatto ai sensi del precedente art. 27 per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea.
3. Il bilancio consuntivo rimane depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione. Il bilancio preventivo delle spese e delle entrate per l'esercizio successivo può essere predisposto qualora richiesto da particolari esigenze.

ART. 35 - Approvazione del bilancio

1. Il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, è approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato nel RUNTS nei termini di legge.

ART. 36 – Libri sociali

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - a) libro degli associati, tenuto a cura dell'Ufficio di Presidenza;
 - b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dell'Ufficio di Presidenza;
 - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione dei conti e dell'organo di Controllo, nel caso che questi siano costituiti, sono tenuti a cura dell'Ufficio di Presidenza.
 - e) I libri sociali sono conservati presso la sede dell'associazione e sono consultabili dagli associati secondo le modalità previste dallo statuto e dalla normativa vigente.

TITOLO 7 - LE CONVENZIONI

ART. 37 - Stipulazione delle convenzioni

1. La convenzione tra l'Associazione ed altri enti e soggetti è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta dell'ufficio di Presidenza.
2. Le sedi operative in quanto prive di autonomia giuridica non possono stipulare convenzioni.
3. Il presidente ha il compito di provvedere alla stipula.

TITOLO 8 - VOLONTARI, DIPENDENTI E COLLABORATORI

ART. 38 - Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
4. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 39 - Dipendenti e Collaboratori

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
2. I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro di categoria.

TITOLO 9 - RAPPORTI CON ENTI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

ART. 40 - Rapporti con enti e soggetti pubblici e privati

1. L'Associazione partecipa e collabora con altri enti e soggetti pubblici e privati per la realizzazione delle finalità ~~sociali, civili, culturali e di solidarietà~~ **civiche, solidaristiche e di utilità sociale** previste dallo statuto.
2. Le sedi operative potranno essere autorizzate ad intrattenere rapporti di collaborazione con le amministrazioni locali e con le altre associazioni di volontariato.

TITOLO 10 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 41 - Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento viene deliberato dall'Assemblea, convocata in forma straordinaria, che nominerà un liquidatore che potrà essere scelto anche nella persona del presidente.
2. **In caso di scioglimento il patrimonio residuo dell'Associazione che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del terzo settore operanti nel campo sanitario, secondo le indicazioni dell'assemblea.**

ART. 42 - Rinvio

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) s.m.i. e, in quanto compatibile, dal Codice Civile. ***